



**ATTO
N. 431 DEL 16/09/2019**

OGGETTO

NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro") prevede all'art. 21 la modifica dell' art. 57 del decreto legislativo 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche- ossia che:

- le pubbliche amministrazioni costituiscano senza nuovi o maggiori oneri per la funzione pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni"(comma 01);
- che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione (comma 02);
- Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori (comma 03);
- la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (comma 04);
- le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono state disciplinate da linee guida contenute in due direttive emanate di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, la prima il 4 marzo 2011 e la seconda il 26 giugno 2019;

Visti:

- la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*";
- il decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, recante "*Disposizioni per il sostegno della*

maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*”;
- il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante “*Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”;
- la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017;
- il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega in materia di pari opportunità, del 25 settembre 2018 con il quale è stata istituita la Cabina di regia per l’attuazione del suddetto Piano;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 *Legge quadro per la parità e contro le*

discriminazioni di genere;

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 14 concernente “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- la direttiva 23 maggio 2007, recante *Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche* adottata dal Ministro *pro-tempore* per le riforme e la innovazione nella pubblica amministrazione e dal Ministro *pro-tempore* per i diritti e le pari opportunità;
- la direttiva 4 marzo 2011, recante *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*;
- la direttiva 26 giugno 2019, recante *Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche*;

Dato atto che:

- la direttiva 26 giugno 2019, sopra citata e parte integrante della presente deliberazione, al punto 3.6 al fine di assicurare una maggiore effettività nello svolgimento delle funzioni dei C.U.G. e superare alcune criticità sorte in sede applicativa fornisce alcune indicazioni che costituiscono un aggiornamento degli indirizzi contenuti nella direttiva 4 marzo 2011, tra cui lo specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- A) **criteri di composizione:** il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, effettivamente presenti all’interno di ogni singola amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, nella composizione del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti del personale comunque in servizio presso l’amministrazione. (...);
- B) **procedure di nomina:** in ordine alle modalità di individuazione dei componenti dei CUG, al fine di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza l’amministrazione procede alla relativa designazione ad esito dell’espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell’amministrazione.

Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico.

I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell’incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile;

PRESO ATTO

- che la Provincia di Reggio Emilia ha costituito il Comitato unico di garanzia (di seguito C.U.G.) con deliberazione di Giunta n. 92 del 22/03/2011;
- secondo la sopracitata deliberazione specifica che i membri del C.U.G. sono nominati dal Dirigente delle Risorse Umane e che il/la Presidente del C.U.G. è individuato nel dirigente del Servizio Affari Generali, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa, valutata l'esperienza professionale espressa ed il curriculum;

Rilevato che:

- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta secondo quanto previsto punto 3.1.1. direttiva 4 marzo 2011
- i/le componenti del C.U.G. provinciale, nominati con disposizione dirigenziale n. 2014 del 24/03/2011 hanno concluso il loro mandato;

Considerato che:

- il Dirigente del Servizio Affari Generali ha richiesto con PEC prot. n. 10662 del 15/05/2018 a C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P. e U.I.L. F.P.L., quali organizzazioni maggiormente rappresentative presso la Provincia di Reggio Emilia, di designare ciascuna un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente, in modo che entrambi i generi siano rappresentati;
- il Dirigente del Servizio Affari Generali con lettera prot. n. 14908 del 26/06/2018 ha invitato individualmente tutti/e e/le dipendenti della Provincia di Reggio Emilia a presentare la candidatura a membri del C.U.G. e pubblicato sulla intranet la documentazione con relativo modulo di candidatura e faq sul C.U.G.

Preso atto che a riscontro della sopracitata comunicazione le OO.SS. hanno segnalato i seguenti nominativi:

Nome OOSS	Prot. loro comunicazione	Titolare	Supplente
CGIL	15309/2018	Stefano Torri	Alda Giannini
CISL FP Emilia centrale	13113/2018	Silvia Ferrari	
UIL Fpl	11091/2018	Silvia Oleari	Christian Riccò

Preso atto altresì che nessun dipendente della Provincia ha risposto all'invito a presentare candidatura nelle modalità individuate e che si è resa necessaria un'attività di informazione e

sensibilizzazione più diretta attuata dai dirigenti dei singoli Servizi che ha esitato nelle candidature di 3 dipendenti: Daniela Galeazzi, Rina Meoli e Andrea Modesti;

Evidenziato che l'Amministrazione, per le motivazioni descritte nel precedente paragrafo, dopo averne verificato i *curricula* ha individuato quali componenti del C.U.G. Daniela Galeazzi, Rina Meoli, Andrea Modesti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DISPONE

sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di ricostituire il Comitato unico di garanzia della Provincia di Reggio Emilia dando atto che le/i componenti e la presidenza nominati con il presente atto rimarranno in carica quattro anni;
- di dare atto che il Presidente del C.U.G., è il sottoscritto dott. Alfredo Tirabassi Dirigente Affari Generali;
- di nominare, dalla data di adozione del presente provvedimento le/i componenti del Cug come di seguito indicato:

Componente titolare	Componente supplente
Stefano Torri	Alda Giannini
Silvia Ferrari	Christian Riccò
Silvia Oleari	
Daniela Galeazzi	
Rina Meoli	
Andrea Modesti	

- di stabilire che:
 - l'attività svolta dalle e dai componenti del C.U.G., presidenza compresa, è considerata a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa e pertanto dal presente atto non

derivano costi per l'amministrazione provinciale;

- il C.U.G., è coadiuvato dall'Ufficio Pari Opportunità dell'Ente per lo svolgimento dei suoi incontri e l'attuazione delle sue attività con la collaborazione della dipendente Chiara Ferretti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace dalla sua sottoscrizione

Reggio Emilia, lì 16/09/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma